

**OGGETTO** **Ricorso RGR 116/2025: ordinanza n. 159/2025 e sentenza n. 155/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona sez. 2 – Accertamento in entrata delle Spese di lite.**

**Settore** SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E STATISTICA

**Servizio** Servizio Entrate Tributarie

**IL DIRETTORE**

- PREMESSE**
- 1) RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 175 del 02/07/2025 avente per oggetto: "Costituzione in giudizio nel ricorso (P.G. 46164/2025 del 23 maggio 2025) avverso Avviso di accertamento n. 36 del 13/03/2025 per Infedele Denuncia TARI anni da 2019 a 2022 avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cremona";
  - 2) CONSIDERATA l'ordinanza n. 159/2025 del 01/08/2025 depositata in data 01/08/2025 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona Sezione 2 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato proposta dal contribuente identificato nell'allegato A) al presente atto;
  - 3) RILEVATO che con detta ordinanza la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona ha condannato il contribuente identificato nell'allegato A) al presente atto a rifondere al resistente Comune di Cremona le spese di Lite della fase cautelare pari ad euro 675,00=;
  - 4) CONSIDERATA la sentenza n. 155/2025 del 15/12/2025 depositata in data 16/12/2025 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona Sezione 2 si è pronunciata sul Ricorso RGR 116/2025 promosso dal contribuente identificato nell'allegato A) al presente atto;
  - 5) RILEVATO che con detta sentenza la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona ha respinto il ricorso RGR 116/2025 promosso dal contribuente condannando il medesimo a rifondere al Comune di Cremona le spese di Lite pari ad euro 4.585,00=;

- MOTIVAZIONE**
- 1) A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cremona Sezione 2 (Ordinanza n. 159/2025 del 01/08/2025 depositata in data 01/08/2025) il ricorrente è stato condannato a rifondere il Comune per le spese di Lite della fase cautelare pari ad euro 675,00=;
  - 2) quantificate per un totale di euro 675,00= le spese di Lite della fase cautelare è necessario provvedere con il relativo accertamento;
  - 3) A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cremona Sezione 2 (sentenza n. 155/2025 del 15/12/2025 depositata in data 16/12/2025) il ricorrente è stato condannato a rifondere il Comune per le spese di Lite pari ad euro 4.585,00=;
  - 4) quantificate per un totale di euro 4.585,00= le spese di Lite è necessario provvedere con il relativo accertamento.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 30 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

**NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413";

- Decreto Legge 06 ottobre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

**DETERMINA****DECISIONE**

1) Di accertare la somma di euro 675,00= a titolo di rimborso spese di lite della fase cautelare a seguito dell'ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona Sezione 2 n. 159/2025 del 01/08/2025 depositata in data 01/08/2025 con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'impugnato atto proposta dal contribuente identificato nell'allegato A) al presente atto;

2) Di accertare la somma di euro 4.585,00= a titolo di rimborso spese di lite a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona Sezione 2 che si è pronunciata con la sentenza n. 155/2025 del 15/12/2025 depositata in data 16/12/2025 sul Ricorso RGR 116/2025 promosso dal contribuente meglio identificato nell'allegato A) al presente atto.

**Movimenti contabili:**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
E / Accertamento	2026	10291 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO: altre entrate correnti n.a.c.	3.05.99.99.999	54802		5.260,00
<b>Missione e Programma</b>						
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2026			
<b>Centro di Costo</b>			N0706 Rifiuti			

**ALLEGATI**

- **AllegatoA.pdf** (impronta: 1491123A07F3CB87E137BDB15ACA0D1A8D06203216B93D455533B85F4FE5D186)

pag. 4/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **VIANI PAOLO**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **RAG. LUCA SQUERCIA**  
Pratica trattata da **Einaudi Francesca**